

Allegato "B" al repertorio n. 1346/671

STATUTO

TITOLO I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata

Art. 1

Denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi **"CTS"**) è costituita una fondazione denominata

"Fondazione Luigi Orrigoni - Ente del Terzo Settore"

o, in forma abbreviata,

"Fondazione Luigi Orrigoni - ETS"

(d'ora innanzi **"Fondazione"**).

1.2 La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ai sensi dell'articolo 11 CTS.

1.3 La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi lo **"Statuto"**), dal CTS, dal codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria. Per quanto non previsto dal CTS, si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, CTS.

Art. 2

Sede

2.1 La Fondazione ha sede in Varese.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, provvedendo al deposito dell'indirizzo aggiornato presso il RUNTS, senza che ciò costituisca modifica statutaria.

2.3 Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici, filiali, succursali e sedi secondarie comunque denominate.

Art. 3

Scopo e finalità

3.1 La Fondazione ha lo scopo di onorare la memoria di Luigi Orrigoni e, quale espressione di solidarietà e di partecipazione, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4

Oggetto

4.1 Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del CTS:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (articolo 5, comma 1, lett. a), CTS);

b) interventi e prestazioni sanitarie (articolo 5, comma 1, lett. b), CTS);

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1, lett. c), CTS);

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (articolo 5, comma 1, lett. h), CTS);

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 CTS (articolo 5, comma 1, lett. i), CTS);

f) beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 CTS (articolo 5, comma 1, lett. u), CTS);

g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (articolo 5, comma 1, lett. n), CTS).

4.2 La Fondazione svolge le suddette attività anche attraverso la collaborazione con enti ed organismi già esistenti, provvedendo tra l'altro all'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate e di enti che operano direttamente nei confronti delle medesime.

4.3 La Fondazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, svolge la propria attività sull'intero territorio nazionale e all'estero.

4.4 In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività che costituiscono il suo oggetto principale. Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti di cui all'articolo 6, comma 1, CTS.

Art. 5

Volontari e raccolta fondi

5.1 La Fondazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari. La Fondazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, ai sensi dell'articolo 17 CTS.

5.2 La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 CTS.

Art. 6

Durata

6.1 La durata della Fondazione è illimitata.

TITOLO II - Patrimonio ed entrate

Art. 7

Patrimonio iniziale

7.1 Il patrimonio della Fondazione è di euro [·] ed è costituito dalla dotazione iniziale e dagli altri beni conferiti dai fondatori in sede di costituzione, indicati nell'atto costitutivo, nonché dei beni mobili e immobili che saranno in seguito acquisiti, a qualsiasi titolo, dalla Fondazione.

Art. 8

Entrate

8.1 La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della normativa

applicabile, mediante:

- a) i redditi del patrimonio di cui all'articolo 7;
- b) i contributi dei Fondatori non versati in sede di costituzione, nonché i contributi dei Sostenitori, ordinari e straordinari, annui e perpetui, nella misura che verrà indicata e via via aggiornata per ciascuna categoria con apposito regolamento da redigersi a cura dell'organo amministrativo;
- c) le contribuzioni, i lasciti e le donazioni che perverranno, in qualunque forma e a qualunque titolo, che il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato di destinare a patrimonio;
- d) i benefici derivanti dall'effettuazione delle attività istituzionali della Fondazione che il Consiglio di Amministrazione non abbia deliberato di destinare a patrimonio;
- e) i proventi della raccolta fondi;
- f) le somme derivanti da alienazioni patrimoniali destinate a finalità diverse dall'incremento patrimoniale per deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

8.2 Il Consiglio di Amministrazione, acquisito in proposito il parere dell'Organo di Controllo, provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio. Dovrà, in ogni caso, essere salvaguardata la dotazione minima della Fondazione.

Art. 9

Irripetibilità di apporti e versamenti

9.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

9.2 Qualsiasi apporto o versamento effettuato a favore della Fondazione non attribuisce al soggetto che l'ha effettuato alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione, né alcuna quota del patrimonio della Fondazione trasferibile a terzi.

Art. 10

Incremento del patrimonio

10.1 Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio di Amministrazione di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e

straordinarie che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Art. 11

Salvaguardia del patrimonio

11.1 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

11.2 Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

11.3 Qualora il patrimonio minimo risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento della Fondazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, CTS.

11.4 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione può decidere di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione al finanziamento dell'attività corrente della Fondazione.

Art. 12

Divieto di distribuzione

12.1 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, CTS.

12.2 È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, CTS.

12.3 Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, CTS, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h), CTS;
- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali e a chiunque operi per qualunque titolo nell'organizzazione o ne faccia parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'ente, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 13

Patrimoni destinati a uno specifico affare

13.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare, ai sensi dell'articolo 10 CTS. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

TITOLO III - Sistema di governance

Art. 14

Organi della Fondazione

14.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Vice-Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere, se nominato dal Consiglio di Amministrazione;
- f) l'Organo di Controllo;
- g) il Revisore Legale dei Conti, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Sezione I - Consiglio di Amministrazione

Art. 15

Composizione del Consiglio di Amministrazione

15.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un minimo di cinque a un massimo di nove membri. Si applica l'articolo 2382 del codice civile, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, CTS.

15.2 Del Consiglio di Amministrazione fanno parte, a vita, i Consiglieri Vitalizi nominati, per la prima volta, nell'atto costitutivo e, successivamente, in base al meccanismo disciplinato al successivo punto 15.3. Gli altri Consiglieri durano in carica per tre esercizi finanziari e sono eletti dai Consiglieri Vitalizi con deliberazione presa con voto palese a maggioranza semplice.

15.3 Ai Consiglieri Vitalizi è riservato altresì il diritto, in caso di morte,

dimissioni o altra causa di cessazione dalla carica, di designare, ciascuno, il proprio successore quale Consigliere Vitalizio, munito dei requisiti di onorabilità e rispettabilità.

In caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione, l'Organo di Controllo, entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'evento che ha originato la decadenza, deve darne comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore territorialmente competente.

15.4 Nell'ipotesi in cui i Consiglieri Vitalizi non si avvalessero della facoltà loro riconosciuta al superiore punto 15.3, i Consiglieri Vitalizi rimasti in carica, con deliberazione presa con voto palese a maggioranza semplice, nomineranno i Consiglieri necessari al fine di integrare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, i quali resteranno in carica per tre esercizi finanziari.

15.5 Nel caso in cui, per qualsiasi causa, venissero a mancare tutti i Consiglieri Vitalizi, nell'impossibilità pertanto di nominare gli altri Consiglieri, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 25 del codice civile.

15.6 La temporanea mancanza di membri del Consiglio non ne impedisce la piena attività, purché siano in carica almeno la metà più uno dei Consiglieri, senza di che il Consiglio decade.

15.7 I Consiglieri sono rieleggibili.

15.8 Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza della Fondazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente, ai sensi dell'articolo 26, comma 6, CTS.

Art. 16

Competenze del Consiglio di Amministrazione

16.1 Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio, con voto palese e a maggioranza semplice:

- a) determina gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne predispone ed esegue i programmi;
- b) determina il numero dei componenti del Consiglio stesso, nomina, nel suo seno, il Presidente e il Segretario, il Vice Presidente e il Tesoriere, se del caso;
- c) approva il bilancio di esercizio e la relazione di missione entro il 30 aprile di ogni anno;
- d) amministra il patrimonio della Fondazione;
- e) delibera sull'accettazione delle donazioni e delle devoluzioni ereditarie sia a titolo universale che a titolo particolare, nel rispetto della normativa vigente;
- f) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico, in conformità alla normativa vigente;
- g) delibera le modifiche allo Statuto;
- h) adotta i regolamenti richiamati dal presente Statuto;

- i) nomina l'Organo di Controllo e, quando obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il Revisore Legale, e ne dispone la revoca;
- l) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- m) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;
- n) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, CTS;
- o) svolge ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

16.2 Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile, ai sensi dell'articolo 27 CTS.

16.3 Gli amministratori rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile, in quanto compatibili, come previsto dall'articolo 28 CTS.

Art. 17

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, su convocazione del Presidente, di sua iniziativa o in seguito a richiesta motivata da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo, da farsi mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno tre giorni prima. La comunicazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

17.2 Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Per la validità delle sue deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

17.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (a) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

17.4 Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

17.5 Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Sezione II - Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Art. 18

Gratuità dell'incarico

18.1 Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario o a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 19

Presidente e Vice Presidente

19.1 Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, fra i suoi membri vitalizi. Esso dura in carica tre esercizi finanziari ed è rieleggibile.

19.2 Il Presidente (o in caso di sua assenza od impedimento il Vice Presidente) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e nei giudizi di ogni genere e grado (ivi comprese le procedure arbitrali).

19.3 Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza, ai sensi dell'articolo 26, comma 7, CTS.

19.4 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega di volta in volta o in via generale.

19.5 In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, anche di straordinaria amministrazione. In tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio per la ratifica del suo operato.

19.6 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti, di compromettere per arbitri, nonché di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente può altresì attribuire la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione.

19.7 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

19.8 Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

Art. 20

Segretario

20.1 Il Segretario della Fondazione è anche il segretario del Consiglio di Amministrazione. Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione al suo interno. Il Segretario dura in carica tre esercizi finanziari ed è rieleggibile.

20.2 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive e provvede al disbrigo delle pratiche di ordinaria

amministrazione, avendone avuta preventiva formale autorizzazione dal Presidente.

20.3 Sono altresì di competenza del Segretario: la verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione; la firma della corrispondenza corrente, previa apposita delega conferitagli dal Presidente; la predisposizione materiale dello schema di bilancio di esercizio; la cura della tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; ogni altra competenza rimessagli di volta in volta dal Presidente con formale provvedimento.

Art. 21

Tesoriere

21.1 Il Tesoriere, se nominato:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio di Amministrazione.

Sezione III - Organo di Controllo e Revisione Legale

Art. 22

Organo di Controllo

22.1 L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

22.2 I componenti dell'organo di controllo restano in carica per tre esercizi finanziari e sono rieleggibili.

22.3 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

22.4 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

22.5 L'organo di controllo, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, Codice del Terzo Settore, può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

22.6 L'organo di controllo esercita, altresì, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 Codice del Terzo Settore. Gli esiti del controllo svolto dall'organo di controllo risultano dal bilancio sociale.

22.7 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di

controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

22.8 Ai componenti dell'organo di controllo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

22.9 Ai componenti dell'organo di controllo può altresì essere riconosciuto un compenso, deciso dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, che - ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, CTS - deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

22.10 Le riunioni dell'organo di controllo collegiale possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione secondo quanto sopra previsto in tema di consiglio di amministrazione.

Art. 23

Revisione legale dei conti

23.1 Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, CTS, la Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, CTS:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

23.2 L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

23.3 La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 CTS, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, CTS.

23.4 La responsabilità dei componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 CTS.

TITOLO IV - Bilanci, libri e scritture

Art. 24

Esercizio sociale - Bilancio

24.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Il Consiglio di Amministrazione deve redigere e approvare il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, CTS. Il bilancio è redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

24.3 Il bilancio di esercizio della Fondazione con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, CTS.

24.4 Il bilancio, unitamente ai rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente e, ove previsto, al bilancio sociale, deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, CTS.

Art. 25

Bilancio sociale e trasparenza

25.1 La Fondazione con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro deve redigere, depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, CTS.

25.2 La Fondazione con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché ai collaboratori, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, CTS.

Art. 26

Libri della Fondazione

26.1 Oltre le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dell'Organo di Controllo;
- c) il registro dei volontari, ove la Fondazione si avvalga di volontari non occasionali, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

26.2 I Consiglieri e i componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto di esaminare i libri sociali. Le modalità di consultazione sono disciplinate dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, CTS.

TITOLO V - Estinzione e scioglimento

Art. 27

Devoluzione del patrimonio

27.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi dell'articolo 9 CTS.

27.2 Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previste dal D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

27.3 La Fondazione cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore per mancanza dei requisiti che voglia continuare a operare ai sensi del codice civile deve preventivamente devolvere il proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 9 CTS, limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui la Fondazione è stata iscritta nel RUNTS, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, CTS.

27.4 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve.

TITOLO VII - Norma finale e transitoria

Art. 28

Norma finale

28.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni, nonché alle norme del codice civile e alle relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, CTS.

28.2 Tutte le clausole del presente Statuto devono essere interpretate in senso conforme alla normativa del Terzo Settore e ai principi da essa desumibili. Qualora una o più clausole risultassero in contrasto con norme inderogabili del CTS, si intendono automaticamente sostituite dalle disposizioni di legge applicabili.

Firmato:

Augusta Ghizzardi

Virginio Bonomi

Io sottoscritto Virginio Bonomi, notaio in Varese, iscritto al Collegio Notarile di Milano, certifico, ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs. n. 82/2005 e dell'articolo 68-*ter* della legge n. 89/1913, mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nei miei atti.

Varese, 30 marzo 2026